

Varese, 19 marzo 2020

Circolare n. 7/2020

Con la presente circolare informiamo la Spett.le Clientela su alcuni adempimenti e novità in materia fiscale ed amministrativa.

EMERGENZA COVID-19 MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE

Premessa

Il 17 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 18 – cd. “Cura Italia” con il quale il Governo ha messo in atto, tra le altre, alcune misure di sostegno per contrastare l’impatto determinato dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Nel presente documento sono analizzate le principali previsioni contenute nel Titolo IV concernente le famiglie e le imprese.

Rimessione in termini per i versamenti

Fatto salvo quanto descritto nei successivi paragrafi, i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, scaduti il 16 marzo u.s., sono prorogati al 20 marzo 2020.

Sospensione di versamenti, ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria

È prevista la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali, dei premi per l’assicurazione obbligatoria, delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 DPR 600/73 (ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati) e dell’I.V.A. in scadenza nel mese di marzo 2020.

La disposizione prevede un ampliamento del novero dei soggetti coinvolti rispetto la prima formulazione. In particolare, oltre alle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la norma si applica a:

- a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico j) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- k) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- l) soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- m) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- n) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- o) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- p) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del d.lgs. 460/1997 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri, che esercitano in via esclusiva o principale una delle attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

In particolare, per tutti i soggetti citati in precedenza, ad eccezione delle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, i versamenti in oggetto dovranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni ed interessi in un'unica soluzione entro il 31/05/2020 ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche potranno usufruire della sospensione fino al 31 maggio 2020 (salvo per l'I.V.A. che rimane ancorata al mese di marzo 2020 – originaria scadenza del 16 aprile 2020). I versamenti dovranno quindi essere effettuati senza applicazione di sanzioni ed interessi in un'unica soluzione entro il 30/06/2020 ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi

Per tutti i contribuenti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale ovvero la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso dal 8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Per quanto riguarda i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata, rimangono fermi quelli previsti dall'art. 1 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9. Tali adempimenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi. A titolo esemplificativo, la trasmissione della dichiarazione annuale I.V.A. in scadenza il prossimo 30 aprile, rispetterà il nuovo termine del 30 giugno p.v.

Per quanto riguarda i versamenti, la norma effettua una distinzione in base all'ammontare dei ricavi o compensi.

In particolare, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale la sede legale ovvero la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di Euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a contributi previdenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria, ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 DPR 600/73 (ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati) e IVA. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni ed interessi in un'unica soluzione entro il 31/05/2020 ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale la sede legale ovvero la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a Euro 400.000 a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, non subiranno le ritenute d'acconto sui ricavi o compensi percepiti tra il 17 marzo (data di entrata in vigore del Decreto) ed il 31 marzo 2020.

Trattasi di ritenute d'acconto di cui agli artt.25 e 25 bis DPR 600/73 (ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari).

Le ritenute non operate saranno versate direttamente dai soggetti destinatari dell'agevolazione senza applicazione di sanzioni ed interessi in un'unica soluzione entro il 31/05/2020 ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. I soggetti interessati alla disposizione rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulta che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi del decreto che qui si commenta.

Riassuntivamente:

Soggetti	Adempimento / versamento sospeso	Ripresa adempimento / versamento
Tutti i contribuenti (persone fisiche, imprese, enti commerciali e non commerciali)	Versamenti (IVA, ritenute, contributi previdenziali / premi INAIL, ISI-IVA forfetaria, tassa annuale libri sociali) scaduti il 16.3.2020	20.3.2020
	Adempimenti tributari scadenti nel periodo 8.3 - 31.5.2020	30.6.2020
Imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori (ristoranti, bar e pub, pasticcerie e gelaterie, teatri, cinema, palestre, piscine, ecc.)	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 2.3 - 30.4.2020	1.6.2020 (*)
	Versamento IVA scaduto il 16.3.2020	1.6.2020 (*)
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni / società sportive	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 2.3 - 31.5.2020	30.6.2020 (*)
	Versamento IVA scaduto il 16.3.2020	1.6.2020 (*)
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 2 milioni	Versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 8.3 - 31.3.2020	1.6.2020 (*)
Soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni "zona rossa" Lombardia / Veneto)	Versamenti tributari scadenti nel periodo 21.2 - 31.3.2020	1.6.2020 (*)
Imprese / lavoratori autonomi Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza	Versamenti IVA scadenti nel periodo 8.3 - 31.3.2020	1.6.2020 (*)
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 400.000	Non assoggettamento a ritenuta d'acconto, da parte del sostituto d'imposta, di compensi / provvigioni pagati nel periodo 17.3 - 31.3.2020 se a febbraio il percipiente non ha sostenuto spese per lavoro dipendente / assimilato	1.6.2020 (*) Il versamento va fatto direttamente dal percipiente (lavoratore autonomo / agente)

(*) unica soluzione / prima rata (massimo 5 rate)

N.B. fa eccezione la quota di contributi previdenziali a carico del dipendente e trattenuta dal datore di lavoro, che necessariamente deve essere versata dal datore di lavoro entro i termini ordinari.

Credito d'imposta per le imprese che cedono crediti in sofferenza

Le società le quali, entro il 31 dicembre 2020, cedono a titolo oneroso crediti pecuniari nei confronti di debitori inadempienti – sono tali i debitori quando il mancato pagamento del credito si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui sarebbe stato dovuto – possono trasformare, a partire dalla data di efficacia della cessione dei crediti, in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: (i) perdite fiscali non ancora utilizzate alla data della cessione dei crediti ed (ii) eccedenze ACE anche se non iscritte in bilancio.

Ai fini della trasformazione in credito d'imposta i predetti componenti – perdite fiscali ed eccedenze ACE – possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. La norma stabilisce che i crediti d'imposta possano essere utilizzati senza limiti di importo in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241/97, possano essere ceduti ai sensi dell'art. 43-bis o dell'art. 43-ter D.P.R. n. 602/73, ovvero, possano essere chiesti a rimborso.

La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, dell'opzione di cui all'art. 11, comma 1, D.L. n. 59/2016, va indicata in dichiarazione dei redditi e il relativo credito non è soggetto ad imposizione ai fini delle imposte sui redditi.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Premio per i lavoratori dipendenti

E' prevista l'erogazione di un premio di Euro 100 in favore dei lavoratori dipendenti con reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore ad Euro 40.000 che nel mese di marzo 2020 svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (i.e., non in smart working). Il premio, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti presso la sede di lavoro nel predetto mese, non concorre alla formazione del reddito ed è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga con la retribuzione relativa al mese di aprile e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio. I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione in F24.

Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro

E' previsto un credito d'imposta a favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione. Il credito spetta, per il periodo d'imposta 2020, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo pari ad Euro 20.000. Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a 50 milioni di Euro per l'anno 2020.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.

Credito d'imposta per botteghe e negozi

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'epidemia, è previsto il riconoscimento ai soggetti esercenti attività d'impresa un credito d'imposta per l'anno 2020 nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione in F24. Il credito non spetta per le attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, ossia, commercio al dettaglio e servizi alla persona.

Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

L'art. 66 del DL 18/2020 dispone che le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali

territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sono detraibili in misura pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro. Per i soggetti titolari di reddito di impresa le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza, sono integralmente deducibili, quali componenti negative, dal reddito di impresa, senza alcun limite massimo. Ai fini dell'Irap, tali erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia da covid-19

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, intese come microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, possono avvalersi, dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

E' necessario che la comunicazione sia corredata da una dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Possono beneficiare delle misure di cui alle precedenti lettere a), b) e c) le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

Svolgimento delle assemblee delle società

In deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, comma 2 e 2478-bis, del codice civile (norme che riguardano la convocazione annuale dell'assemblea ordinaria dei soci e l'approvazione del bilancio) o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le

mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, comma 4, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del D.Lgs. n. 58/1998, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori

L'art. 67, comma 1, del DL "Cura Italia" prevede la sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei "termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori".

Vengono quindi sospese, da parte degli Uffici degli enti impositori, tutte le attività amministrative di:

- liquidazione
- controllo
- accertamento
- riscossione
- contenzioso.

Non rientrano, invece, nella sospensione i termini concernenti le attività di liquidazione delle imposte mediante procedure automatiche e il controllo formale ad opera degli Uffici. Sono altresì sospesi i termini per la risposta degli Uffici alle istanze di interpello, comprese le ipotesi in cui il contribuente abbia presentato documentazione integrativa (art. 11, L. n. 212/2000; art. 6, D.Lgs. n. 128/2015; art. 2 D.Lgs. n. 147/2015) e, in particolare, viene sospeso il termine di 30 giorni previsto per la regolarizzazione delle istanze di interpello su richiesta dell'Ufficio (ex art. 3 D.Lgs. n. 156/2015).

La sospensione prevista per la risposta alle istanze di interpello si applica anche alle altre attività di consulenza e, in particolare:

- alle risposte dell'Agenzia alle richieste di adesione al regime di adempimento collaborativo (c.d. "cooperative tax compliance", art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 128/2015)
- all'adesione alla procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata (art. 1-bis, D.L. n. 50/2017)
- alle procedure di ruling internazionale di accordi preventivi per le imprese esercitanti attività internazionale (art. 31-ter, D.P.R. n. 600/1973) e di rettifica diminutiva del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale (art.31-quater, D.P.R. n. 600/1973)
- alla procedura di ruling relativa al Patent Box (art. 1, commi 37-43, L. n. 190/2014).

Come disposto dal comma 2 dell'art. 67, dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione, vale a dire dal 1° giugno 2020, cominciano a decorrere i termini per le risposte degli Uffici alle istanze di interpello di cui sopra, presentate durante il periodo di durata della sospensione. La presentazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica, durante il periodo di sospensione, è "consentita esclusivamente per via telematica", mediante l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata (solo per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, è consentito l'inoltro delle istanze alla casella di email div.contr.interpello@agenziaentrate.it).

Sono inoltre sospese, fino alla data del 31 maggio 2020, le attività non aventi carattere di indifferibilità e urgenza consistenti nella risposta degli Enti impositori alle istanze formulate in sede giudiziale di accesso alla Banca Dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari ai sensi degli artt. 492-bis c.p.c, e 155-quater, 155-quinquies, 155-sexies disp. att. cpc). Per espressa previsione dell'ultimo comma dell'art. 67, ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, l'articolo 12 del decreto legislativo 24/09/2015, n.159.

A fronte della sospensione delle attività degli uffici, pertanto, agli Enti impositori viene concessa una proroga generalizzata dei termini di accertamento di due anni con riferimento alle attività di controllo e accertamento in scadenza al 31.12.2020.

L'articolo in esame sembra disporre una sospensione dei termini operante esclusivamente in favore del fisco: il primo comma è esplicito, infatti, nel prevedere la sospensione dei termini relativi alle attività "da parte degli enti impositori". È logico dubitare quindi che detta sospensione possa valere per i termini, non processuali, relativi ad attività difensive dei contribuenti come, ad esempio, le osservazioni e le richieste dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura (PVC) delle operazioni da parte degli organi di controllo previste dall'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000; ovvero, la produzione di deduzioni difensive ex art. 16, comma 4, D.Lgs. 472/1997.

Deve ritenersi, infine, che le attività connesse ai procedimenti di accertamento con adesione siano escluse dalla applicazione della disposizione in esame.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

L'art. 68 concerne la sospensione dei termini di versamento, in scadenza nel periodo compreso dal 8 marzo al 31 maggio, dei carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione. Nel dettaglio la sospensione riguarda i pagamenti derivanti da:

- cartelle di pagamento
- atti di accertamento esecutivi previsti dall'art. 29 D.L. 78/2010 (IVA, imposte sui redditi e IRAP)
- ingiunzioni ed atti esecutivi emessi dagli Enti Locali (L. 160/2019)
- atti dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli
- avvisi di addebito emessi dagli Enti previdenziali (art. 30 D.L. 78/2020)
- ingiunzioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910 emesse dagli enti territoriali.

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia

entro il 30 giugno 2020. In caso di versamento nel periodo di sospensione non si procederà, comunque, a rimborso. L'ultimo capoverso del primo comma richiama l'art. 12 del DLgs. 159/2015: nel periodo compreso tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020, pertanto, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione anche in favore degli agenti della riscossione.

In assenza di esplicito rinvio agli atti non compresi nell'elenco di cui al primo comma sono escluse dalla sospensione le scadenze dei pagamenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 relative a:

- avvisi inviati dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito del controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/1973 e 54 bis DPR 633/1972
- derivanti dal controllo formale ai sensi dell'art. 36 ter del DPR 600/1973 (cd. avvisi bonari)
- atti di accertamento con adesione ex articoli 7 e 8 del D.Lgs. 218/1997
- atti di conciliazione di cui agli articoli da 48 a 48ter del D.Lgs. 546/1992.

Il terzo comma dispone, infine, il differimento al 31 maggio 2020 della rata, scaduta il 28 febbraio scorso, relativa alla cosiddetta rottamazione-ter nonché della rata in scadenza il prossimo 31 marzo 2020 nell'ambito del saldo e stralcio.

Si evidenzia che in considerazione delle nuove misure previste dal Decreto Legge "Cura Italia" l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con un comunicato del 17 marzo 2020, ha dato disposizione per la chiusura dal 18 al 25 marzo dei propri sportelli, presenti su tutto il territorio nazionale, che erogano servizi al pubblico. Rimangono invece attivi il servizio online, i servizi telefonici e quelli di comunicazioni tramite i canali di posta elettronica.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

I nostri migliori saluti

REGGIORI E ASSOCIATI

N.B.: Lo Studio Reggiori e Associati ha assunto ogni ragionevole precauzione per assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella presente Circolare; desidera tuttavia precisare che le stesse non possono considerarsi completamente esaurienti ed esaustive, ma solo indicative, del contenuto degli argomenti trattati.